

**Edizione di lunedì 2 dicembre 2013**

## **EDITORIALI**

[Proteggere il patrimonio \(nostro e dei clienti\) è un'esigenza imprescindibile](#)

di **Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

[Legge di Stabilità 2014: rivalutazione delle partecipazioni di controllo](#)

di **Adriana Padula**

## **IMU E TRIBUTI LOCALI**

[Decreto IMU con ricalcolo generalizzato a gennaio](#)

di **Fabio Garrini**

## **DIRITTO SOCIETARIO**

[Non è abuso di direzione e coordinamento la gestione accentrata della tesoreria nei gruppi societari](#)

di **Fabio Landuzzi**

## **ACCERTAMENTO**

[Il superamento del test non esime dalla non operatività](#)

di **Luigi Ferrajoli**

## **FOCUS FINANZA**

[La settimana finanziaria](#)

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

## EDITORIALI

---

# ***Proteggere il patrimonio (nostro e dei clienti) è un'esigenza imprescindibile***

di **Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino**

Oggi inizia la **3a giornata** del [Master Breve](#), dedicata al tema dell'utilizzo del **trust** nella **protezione del patrimonio**.

Eravamo indecisi sull'argomento sul quale incentrare il **nostro editoriale**, considerato che, anche questa settimana, l'**Agenzia delle entrate** ed il **Government** ci hanno dato degli **spunti ineguagliabili**: la vicenda della comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti, il pasticcio degli acconti, l'IMU ... insomma, soltanto l'imbarazzo della scelta.

Per questa volta però vogliamo concentrarci sulle cose "serie" e quindi il tema che abbiamo scelto è proprio quello della **protezione del patrimonio**.

Il momento è davvero molto delicato e le **insidie** per i soggetti che svolgono un'attività economica – che siano **imprenditori, amministratori o professionisti** poco importa – sono sempre maggiori.

Ecco che allora un'**adeguata protezione del patrimonio** diventa davvero un'**esigenza imprescindibile**, innanzitutto per noi stessi, prima ancora che per i nostri clienti.

Diverse sono le possibilità in questo senso – dal **fondo patrimoniale** all'**intestazione fiduciaria**, dalle **polizze vita** ai **vincoli di destinazione** –, ma lo strumento che a noi pare in generale più funzionale ad assicurare un'adeguata protezione del patrimonio è sicuramente il **trust**.

Siamo di fronte ad un **istituto non disciplinato direttamente** nell'ambito del **diritto civile italiano** – nonostante la legge comunitaria 2010 avesse delegato il Governo ad introdurlo nel nostro ordinamento – ma che trova comunque **piena legittimazione** nella sua applicazione per effetto del recepimento della Convenzione dell'Aja del 1985.

Nell'ambito della **normativa tributaria**, invece, la Finanziaria 2007 ha inserito il **trust** fra i **soggetti Ires** disciplinati dall'**art. 73 del Tuir**; si sono poi susseguite numerose interpretazioni da parte dell'Agenzia delle entrate sulla tassazione del **trust** e dei beneficiari dello stesso.

Negli ultimi anni l'istituto ha conosciuto un **sempre più crescente successo**, legato al fatto che

il *trust* rappresenta uno strumento **particolarmente flessibile per segregare e gestire in maniera efficiente il patrimonio**, consentendo di attribuirlo successivamente a coloro che vengono individuati come beneficiari sulla base di quelli che sono le loro attitudini e aspirazioni.

E' poi uno strumento efficiente dal punto di vista della **pianificazione del passaggio generazionale**, così come si può prestare alla tutela di **soggetti deboli o di interessi meritevoli**: insomma, i **possibili utilizzi sono molteplici** e per questo il *trust* passi deve essere costruito "su misura" per soddisfare le esigenze di disponenti e beneficiari.

Vi è poi l'**aspetto fiscale**, in alcune fattispecie davvero interessante: pensiamo, ad esempio, alla disposizione in *trust* di una **partecipazione** ed al fatto che le **distribuzioni di dividendi** saranno tassate in **modo modesto**.

Quale che sia lo strumento di protezione del patrimonio prescelto, l'intervento deve essere però **preventivo**, ossia posto in essere in un momento in cui non vi sono "nubi" all'orizzonte e la situazione è (ancora) tranquilla.

Non vanno infatti trascurate le "minacce" che possono insidiare la tenuta dello strumento di protezione (e mettere nei guai cliente e consulente): ci si riferisce, in particolare, all'**azione revocatoria** e al **reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte**.

L'**azione revocatoria** consente al **creditore** di rendere **inefficaci nei suoi confronti** gli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore con i quali questi ha ridotto la garanzia rappresentata dal proprio patrimonio.

Se poi creditore è il **Fisco**, il **D.Lgs. 74/2000** prevede il **reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** che, peraltro, può colpire anche il professionista che ha supportato il cliente nell'operazione che ha danneggiato l'Amministrazione finanziaria.

Il reato in esame è un **reato di pericolo** e l'Agenzia delle Entrate può "intervenire" anche se con l'atto dispositivo il debitore ha reso semplicemente più difficile il recupero dei crediti da parte della stessa.

Tutti gli strumenti di protezione dunque, nessuno escluso, per garantire una **reale segregazione patrimoniale** devono essere implementati in un momento di "serenità". Quando i problemi si sono già manifestati, invece, la **scelta più saggia** per tutti è quella di "astenersi" da atti che potrebbero soltanto peggiorare la situazione.

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Legge di Stabilità 2014: rivalutazione delle partecipazioni di controllo***

di **Adriana Padula**

Il disegno di legge di Stabilità 2014 porta a regime il meccanismo di **riallineamento dei valori civili e fiscali di partecipazioni di controllo** iscritte nei bilanci individuali a seguito di **operazioni straordinarie neutrali**, purché tali maggior valori siano riferibili a marchi, avviamento ed altre beni immateriali presenti nell'attivo patrimoniale del bilancio consolidato. Il rimando, è infatti ai **commi 10-bis e 10-ter, dell'art. 15, del D.L. n. 185/2008**. Se tale impostazione dovesse essere confermata in sede di trattazione assembleare, sarebbe quindi consentito affrancare i plusvalori civilistici incorporati nelle partecipazioni di controllo, già per le operazioni effettuate nell'esercizio d'imposta in corso al **31 dicembre 2012**.

Il presupposto per la fruizione del beneficio è tracciato dall'art. 15, del D.L. n. 185/2008 che fa riferimento ad operazioni straordinarie quali conferimenti, scissioni, fusioni, cessioni di aziende e scambi di partecipazioni. Tuttavia, l'accesso al beneficio è riconosciuto anche ai titolari di partecipazioni acquisite nell'ambito di operazioni di cessioni di azienda ovvero di partecipazioni.

Il riconoscimento fiscale dei maggior valori emersi per effetto di tali operazioni e incorporati nella partecipazione iscritta nel bilancio individuale dell'ente controllante, è subordinato al **versamento di un'imposta sostitutiva del 16%** sui plusvalori riferiti a marchi, avviamento o *asset* immateriali diversi. L'imposta deve essere corrisposta **entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi** dovute per l'esercizio nel quale l'operazione ha avuto luogo. Per affrancare i saldi attivi riguardanti operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, il disegno di legge stabilisce che il versamento dell'imposta debba avvenire entro la data fissata per il versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2013.

**Il riconoscimento fiscale dei valori affrancati decorre dal secondo esercizio d'imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta.** Pertanto, per le operazioni attuate nel 2012 e nel 2013, il primo esercizio utile per la fruizione dei benefici fiscali prodotti dal riallineamento, sarebbe il 2016.

Quanto alle modalità di fruizione di detti benefici, il provvedimento 22 novembre 2011, aveva specificato un criterio utile alla quantificazione dal valore oggetto di affrancamento. Il

plusvalore cui attribuire riconoscimento fiscale è da determinare prendendo a riferimento i maggiori valori civilistici di iscrizione della partecipazione nell'attivo patrimoniale della società controllante, nei limiti in cui siano riferibili ai valori netti contabili dell'avviamento, dei marchi o delle altre immobilizzazioni immateriali presenti nel bilancio della partecipata. Il differenziale positivo affrancato è poi oggetto di **ammortamento extracontabile in dieci quote annuali**.

Il testo di legge, in virtù nel suo carattere permanente nell'ordinamento, introduce dei **limiti di "cumulo" di detta opzione** con altri meccanismi di rivalutazione già definitivamente ammessi dalle disposizioni fiscali. Il comma 17, dell'art. 6, del disegno di legge, infatti, dispone che il riallineamento della partecipazione non possa operare nel caso di fruizione:

- della rivalutazione di cui all'art. 176, comma 2-ter del Tuir, riguardante i conferimenti, richiamata dall'art. 172, comma 10-bis, per le fusioni e dall'art. 173, comma 15-bis, per le scissioni;
- della disposizioni contenuta all'art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008.

Le disposizioni richiamate attengono a **regimi di rivalutazione dei beni di primo grado**, ovvero degli elementi attivi cui sono imputabili i maggiori valori civilistici. E' di tutta evidenza che tale divieto scaturisce dalla necessità di evitare che a fronte di un'unica operazione straordinaria a cui faccia seguito la rivalutazione della partecipazione di controllo da parte dell'avente causa e l'emersione, dietro pagamento di imposta sostitutiva, dei plusvalori riferiti agli attivi patrimoniali, si generi una duplicazione del beneficio in capo ad un medesimo soggetto. Tale condizione si paleserebbe nei casi di successiva fusione dei soggetti economici che abbiano preso parte all'operazione originaria.

Ulteriore peculiarità di detta disciplina rispetto alle formulazioni precedenti è la **previsione di un sistema di recapture**, ovvero di revoca dei benefici della rivalutazione per atti realizzativi che abbiano avuto ad oggetto le medesime partecipazioni e/o le attività affrancate anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuto pagamento dell'imposta sostitutiva. Come esplicitato dalla relazione illustrativa del disegno di legge di Stabilità, l'assenza di una tale previsione sarebbe incompatibile con una disciplina "a regime", che invece poteva giustificarsi in una norma di natura temporanea.

Le modalità attuative di applicazione delle disposizioni in commento, sono rimandate ad apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Per apprezzare a pieno il beneficio che i contribuenti potrebbero trarre da tale previsione, è comunque necessario operare un coordinamento con la disciplina relativa alla **trasformazione delle imposte anticipate iscritte in bilancio in crediti d'imposta**. L'art. 2, del D.L. n. 225/2010 ha infatti previsto la possibilità di trasformare in crediti di imposta, le imposte anticipate riferite al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in via differita, sempre che il bilancio riporti una perdita civilistica ovvero nei casi di perdita fiscale, per la parte di questa che derivi dai componenti negativi di reddito a

deducibilità differita. Tale previsione, renderebbe immediatamente fruibili i benefici fiscali futuri conseguibili per effetto dell'ammortamento dei plusvalori affrancati.

## IMU E TRIBUTI LOCALI

---

### **Decreto IMU con ricalcolo generalizzato a gennaio**

di **Fabio Garrini**

E' stato finalmente pubblicato il decreto che interviene sulla **seconda rata IMU** in scadenza il **16 dicembre**: il [D.L. 133 del 30 novembre 2013](#) prevede infatti un **esonero per abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali, esonero molto meno esteso** rispetto a quello previsto per lo scorso acconto.

#### **Abitazioni principali**

Il decreto introduce l'**esenzione anche per il saldo IMU**, come avvenuto in occasione del pagamento dell'acconto, in relazione ad un variegato ventaglio di immobili. Prima di tutto vengono esonerate le **abitazioni principali** (escluse quelle di categoria A/1, A/8 e A/9, che quindi devono versare il saldo entro il 16 dicembre) e le relative pertinenze. Sono inoltre diverse **assimilazioni**: sono esonerate le abitazioni possedute dalle IACP, quelli delle cooperative edilizie e proprietà indivisa, quelle assegnate ad uno dei coniugi a seguito di separazione o divorzio, le abitazione dei contribuenti facenti parte delle forze armate (si veda al riguardo quanto previsto dal [D.L. 102/2013](#)), così come le fattispecie di assimilazioni introdotte dai regolamenti comunali (abitazioni possedute da anziani e disabili ricoverati in istituti e quelle dei cittadini italiani residenti all'estero).

Nel comma 5 dell'art. 1 è però prevista la discussa norma che stabilisce la **parziale copertura a carico dei contribuenti**: *“L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.”*

Questo significa che nel caso in cui il **Comune abbia incrementato l'aliquota** ordinaria oltre lo 0,4% di base, i contribuenti sono chiamati a calcolare l'imposta effettivamente dovuta sulla base di tale aliquota, confrontarla con quella dovuta in base all'aliquota standard e **versare il 40% di tale differenza** entro il prossimo **16 gennaio 2014**. Il differenziale (60%) rimane a carico dell'erario. Si ipotizza, poi, che tale prelievo aggiuntivo sia solo provvisorio, nel senso che esso sarà rimborsato quando saranno trovati i fondi a tal fine: per ora questa è solo un'ipotesi, da verificare in futuro. Di certo pagare l'IMU 2013, anche per le situazioni più semplici, sta diventando un'impresa titanica.

Da notare come il decreto nel richiamare le aliquote maggiorate da parte del Comune, faccia riferimento a quelle *“deliberate o confermate”*. Questo vuol dire che tale conguaglio lo dovranno fare:

- sia i contribuenti che abitano in comuni ove l'aliquota per l'abitazione principale è stata **incrementata nel 2013**;
- così come i contribuenti che hanno la propria abitazione in Comuni che hanno incrementato l'aliquota delle abitazioni principali lo scorso anno (2012) e **quest'anno si sono limitati a confermarla**.

Da una prima stima pare che i Comuni in questa situazione siano ben il 30% del totale (tra cui moltissime grandi città) e il numero definitivo potrebbe anche incrementarsi di molto, visto che i Comuni potranno pubblicare le aliquote approvate per il 2013 entro il **9 di dicembre** (il termine pareva dovesse essere anticipato al 5 dicembre, ma poi questa previsione è scomparsa dal provvedimento pubblicato).

### **Fabbricati rurali e terreni agricoli**

L'esenzione viene proposta anche a favore dei **fabbricati rurali strumentali** all'attività (i fabbricati rurali abitativi sono invece tassati, salvo applicazione dell'esenzione per l'abitazione principale); i **terreni agricoli**, anche non coltivati, sono esenti, limitatamente a quelli posseduti e condotti dai **coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali**. I terreni posseduti da altri soggetti sono ordinariamente imponibili.

E' passato ancora piuttosto inosservato, ma si presenta una nuova complicazione in relazione ai terreni. **L'obbligo di conguaglio** in caso di incremento dell'aliquota, in base al tenore letterale del citato comma 5, risulterebbe applicabile anche a tali immobili. Nessun problema per i fabbricati rurali strumentali per i quali i Comuni possono eventualmente solo ridurre l'aliquota rispetto a quella standard (quindi non si pone il caso dell'eccedenza rispetto all'aliquota standard), mentre non è remoto il caso per cui **l'aliquota per i terreni agricoli sia stata innalzata oltre lo 0,76% standard**. In base alla lettera della norma anche coltivatori diretti e IAP saranno chiamati a versare il conguaglio (sempre nella misura del 40%) entro il prossimo 16 gennaio; gli altri soggetti dovrebbero invece effettuare il solo versamento del 16 dicembre (sulla base dell'aliquota 2013 prevista per i terreni).

### **Acconti IRES**

Il D.L. 133/2013 dispone anche in merito alle coperture che vengono realizzate tramite l'incremento dei acconti che gli **entri creditizi ed assicurativi** dovranno corrispondere per il 2013, che passa al 128,5% (ma che sta per essere portata al 130%), nonché la misura della relativa IRES che passa al 36%. Viene inoltre previsto un acconto sull'imposta dovuta per il risparmio amministrato.

In corso di incremento la misura degli **altri soggetti IRES**, che passerebbe dal 101% al **102,5%**



(che dovrebbe essere confermato da un ulteriore provvedimento in corso di emanazione in queste ore); per tali soggetti la scadenza di versamento dell'acconto è spostata al **10 dicembre 2013**. Entro tale data va conguagliato l'acconto 2013 (sia IRES che IRAP) sulla base della nuova misura.

Per i soggetti **IRPEF**, come preannunciato, nessuna modifica: la misura dell'acconto **rimane al 100%** (secondo le previsioni del DL 76/13) e la scadenza rimane immutata ad oggi, **2 dicembre 2013**.

## DIRITTO SOCIETARIO

---

# ***Non è abuso di direzione e coordinamento la gestione accentrata della tesoreria nei gruppi societari***

di Fabio Landuzzi

La [sentenza del Tribunale di Milano del 2 febbraio 2012](#) riconosce **l'accentramento in capo alla controllante** della funzione di **tesoreria centralizzata del gruppo di imprese, se è compiuta in condizioni di adeguata remunerazione** dei capitali prestati dalle controllate, **non configura i presupposti per la richiesta del risarcimento del danno** da parte della controllata in quanto **non costituisce un abuso dell'attività di direzione e coordinamento** (articolo 2497 e ss, Cod.civ.).

Il caso trattato dal **Tribunale milanese traeva spunto da un'azione risarcitoria avviata dagli azionisti** di minoranza di una società, facente parte di un gruppo di imprese, **nei confronti della controllante** e basata **sul presupposto che quest'ultima avesse recato un danno al valore ed alla redditività delle loro partecipazioni** quale **conseguenza** della partecipazione della società controllata ad un **accordo di gestione centralizzata della tesoreria** in forza del quale la liquidità veniva concessa in prestito alla controllante.

Nella trattazione del caso, i Giudici milanesi precisano dapprima gli ambiti della **responsabilità da direzione unitaria**; alla luce del vigente dettato normativo, **l'attività di direzione e coordinamento è in se stessa legittima**, poiché non si ravvisano nell'ordinamento delle precondizioni o dei requisiti di legittimità. La **norma si limita a stabilire i limiti della liceità** dell'attività; in particolare, secondo l'interpretazione a cui accede il Tribunale di Milano, ogni operazione compiuta nell'esercizio di direzione e coordinamento è lecita **se è almeno economicamente neutra per la controllata**, ovvero se essa **non reca danno** oppure se **il danno è compensato da vantaggi di gruppo** oppure è **eliso da apposite operazioni risarcitorie**.

Quindi, gli elementi che possono far insorgere la **responsabilità per abuso di direzione e coordinamento** sono individuati nell'azione della controllante nell'interesse proprio o altrui, e nella violazione dei principi di corretta amministrazione; assumono rilievo a tale scopo (Tribunale Milano sent. 17/6/2011) i seguenti **fattori**:

- **La condotta**, ossia l'effettivo compimento di operazioni di direzione e coordinamento;
- **Lo scopo** perseguito con la condotta, che deve essere nell'**interesse proprio o altrui**, e quindi estraneo a quello della controllata;
- **Il danno**, in termini di pregiudizio recato al valore o alla redditività della

partecipazione;

- **Il nesso di causalità** fra condotta e danno;
- **L'assenza di adeguata compensazione.**

Per quanto concerne la **gestione centralizzata della tesoreria** da parte della controllante, il Tribunale di Milano mostra un approccio estremamente pragmatico. L'adozione di simili strumenti è **di per sé una scelta legittima** all'interno dei gruppi societari, proprio per un'efficiente gestione della liquidità. I **fattori che devono essere investigati** per comprendere se questa operazione sottende o meno un abuso di direzione e coordinamento, tenuto conto dei profili sopra enunciati, sono:

- Il **tasso di interesse applicato** per la remunerazione del capitale prestato dalla controllata in esecuzione dell'accordo di tesoreria centralizzata;
- Il **grado di rischiosità** e quindi la **solvibilità** della controllante nella veste di debitrice.

Poiché i **tassi di interesse applicati erano in linea**, ed anzi più favorevoli, rispetto **a quelli di mercato** per forme di investimento di liquidità alternative, e poiché alla prova dei fatti la **controllante è risultata solvibile** in quanto a richiesta rimborsò parte del capitale, non **si è rinvenuta nell'operazione una illecita forma di direzione** e coordinamento.

Infine, è stato anche precisato che la **valutazione** circa la legittimità dell'attività di direzione e coordinamento **non dipende dall'uso** che la controllante fa della liquidità ricevuta dalla controllata, e quindi dai vantaggi che essa trae dall'attività di direzione svolta; **il giudizio verte** infatti **sulle modalità con cui questi vantaggi sono ottenuti** e, nel caso di uno scorretto esercizio di questa attività, **dal fatto che siano derivati danni** per la controllata.

## ACCERTAMENTO

---

### ***Il superamento del test non esime dalla non operatività***

di **Luigi Ferrajoli**

Come noto le s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., s.n.c., s.a.s., nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti – con stabile organizzazione nel territorio dello Stato – si considerano **non operativi** qualora non superino il c.d. “**test di operatività**”: minimo di ricavi e proventi, nonché di reddito, almeno pari al valore presunto dall'**articolo 30, comma 1, della L. n. 724/1994**.

Le **conseguenze** di tale *status* sono: **tassazione** ai fini IRES ed IRAP sulla base di un **reddito** non inferiore a quello minimo **calcolato** in base al **test** di operatività; **limitazioni** ai fini del recupero del **credito IVA**.

La **finalità** della disciplina in commento è quella di **disincentivare** il ricorso a **strutture** societarie che costituiscono meri centri di **imputazione di costi** per beni destinati all'**utilizzo** da parte dei **soci** o di terzi, **senza un collegamento** diretto con l'**attività** di fatto esercitata.

Con la [sentenza n. 80 del 19/09/2013](#), la Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha **disconosciuto** la validità esimente del superamento del **test** di operatività **dichiarando**, al contrario, **di comodo** la società oggetto dell'accertamento.

Nella **fattispecie** posta all'attenzione della Commissione fiorentina ad una società in nome collettivo, proprietaria di un **unico immobile** locato ai soci accomandatari della stessa, veniva contestata la non operatività sulla base della disciplina recata dall'articolo 30 della L. 724/1994, con le conseguenze del caso.

La **locazione** era avvenuta ad un **prezzo**, secondo l'Ufficio accertatore, **inferiore** ai canoni **ordinariamente applicati** ad immobili analoghi, nella **medesima zona**, secondo i dati forniti dall'Agenzia del Territorio.

Avverso gli **avvisi di accertamento** la società ed i soci proponevano separati **ricorsi**, invocando l'annullabilità degli atti impugnati **poiché** il risultato del **test** di operatività era stato **rispettato**.

L'Ufficio sosteneva, al contrario, che **non** era possibile tener **conto** del test di operatività a fronte delle irrivalenti modalità di **gestione** sociale.

La Commissione Tributaria **Provinciale** riteneva fondati i ricorsi sulla base dell'unico motivo di impugnazione ovvero la **conformità** al risultato del calcolo del **test**.

L'**Agenzia** proponeva **appello** ed in tal sede la Commissione Tributaria **Regionale riforma** totalmente la **sentenza** di primo grado.

Secondo quanto previsto dalla stessa disciplina delle società di comodo, la **disapplicazione** della norma in questione può essere **richiesta** attraverso la presentazione dell'**istanza di interpello** ai sensi dell'**articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 600/1973**. In tal caso, la disapplicazione viene **concessa** qualora il contribuente dimostri l'**esistenza** di "**oggettive situazioni**" che hanno reso **impossibile** il raggiungimento dei **proventi minimi** previsti dalla legge.

La Commissione Regionale rileva che la **società** avrebbe **dovuto** presentare la predetta istanza e **riconosce** che l'Ufficio ha **motivato** il proprio **accertamento** fornendo elementi di **prova** convincenti al fine di **scardinare** il test di operatività: **ricavi** conseguiti in massima parte dalla **riscossione** del **canone** di locazione dell'unico bene posseduto; **immobile** in cui risiedono i **soci** di maggioranza della società.

La **Commissione** Regionale afferma che stante la **finalità** delle norme oggetto della L. 724/1994, le **risultanze** del **test** non possono essere unico elemento di valutazione, in quanto completamente **inattendibili** poiché ad arte distorte dalle modalità di gestione dell'attività sociale.

La **fattispecie** in esame è di effettiva rilevanza ai fini della normativa riguardante le cosiddette "società di comodo", in quanto **raffigura** esattamente una situazione di **interposizione** di un soggetto persona giuridica, per il **tramite** della **partecipazione** detenuta dai soci nella società; **configura**, pertanto, un'ipotesi di **mantenimento e sfruttamento** della veste **societaria** per la gestione dell'immobile proprio adibito ad abitazione dei soci.

Secondo la **Commissione** Regionale, il caso di specie realizza perfettamente il **disegno elusivo** che la normativa vuole evitare e contrastare, e la società si configura come un **soggetto strumentale** alla **gestione** indiretta degli **immobili** da parte dell'effettivo proprietario.

Quanto sopra dimostra che **nonostante** la norma dichiara come "di comodo" le società che non **rispettano** i **parametri** imposti dall'articolo 30 della L. 30/1994, gli **uffici accertatori** possono comunque, attraverso elementi di prova, che il Giudice Tributario potrebbe ritenere convincenti ed idonei, **disattendere** il **test** di operatività e per tale via **procedere** ad una **rideterminazione** del reddito della società, con le ulteriori **conseguenze** poste dalla **norma**.

## FOCUS FINANZA

---

### *La settimana finanziaria*

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

#### **America ai massimi storici, positivi anche tutti gli altri indici**

La Borsa di **New York** ha chiuso una settimana anomala, contraddistinta dalla chiusura per il Giorno del Ringraziamento, con tutti gli indici sui massimi storici. Non ci sono stati interventi da parte della Banca Centrale ed i mercati hanno preso spunto soprattutto dai dati macro pubblicati in settimana. Come fatto notare da una serie di autorevoli analisti, il flusso di notizie macro dell'ultimo periodo è il carburante ideale per la crescita dei listini: è sufficientemente positivo per alimentare le aspettative di crescita dell'economia per il 2014 ma non è abbastanza forte da generare timori di surriscaldamento dell'economia, che avrebbero come effetto una immediata reazione della FED. L'indice Dow Jones è cresciuto dell' 1.2% nell'ultima settimana, lo S&P dell' 1.5% e il Nasdaq del 3%, grazie alla performance positiva di una serie di titoli legati al Tech.

In Asia i mercati hanno mostrato una performance positiva, alimentata soprattutto dalla buona impressione fatta dal documento finale del Plenum del Partito in Cina la scorsa settimana e da una serie di livelli decrescenti in sequenza raggiunti dal cambio Dollaro/Yen, che ha favorito gli esportatori giapponesi. Il Nikkei fa segnare una progressione negli ultimi cinque giorni dell' 1.8%, sostanzialmente immune alle tensioni sino-giapponesi di carattere territoriale, HK dello 0.6%, la Corea guadagna 2 punti percentuali, l'India cresce del 3% e l'Australia continua ad essere il peggior performer dell'area con un calo dello 0,5% a causa di una serie di pubblicazioni di dati aziendali che hanno mandato in caduta libera i titoli di numerose compagnie.

In **Europa** i movimenti degli indici azionari sono stati nuovamente positivi in settimana. In assenza di particolari news o appuntamenti legati all'attività delle Banche Centrali, sono stati i dati macroeconomici pubblicati nell'Area Euro a fare da propulsore ai mercati. Dopo gli indici Zew ed Ifo usciti meglio delle aspettative la scorsa settimana anche il Business Climate e la Industrial e Service Confidence a livello aggregato Eurozona sono risultati migliori delle attese. Meno brillanti del previsto le Vendite al dettaglio tedesche.

Il **Dollaro**, in assenza di interventi significativi da parte delle Banche Centrali, ha continuato a percorrere la strada che aveva impostato la settimana scorsa ed è tornato ad un livello superiore all'1.36 contro Euro, con un indebolimento che compromette, secondo numerosi analisti, il livello di competitività del comparto industriale europeo orientato all'export. Contro

Yen invece il Biglietto Verde ha quasi raggiunto i massimi visti nel mese di Maggio, con ovvi benefici per le imprese nipponiche, osservabili anche in molte trimestrali che mettono in evidenza utili migliori delle attese non solo per una “top line” rilevante ma anche per un effetto forex favorevole.

In Europa, il comparto Fixed Income è stato caratterizzato da una sostanziale tenuta nonostante il downgrade dell'Olanda da AAA a AA+ da parte di Standard & Poor's, che invece ha poi rivisto in positivo il proprio giudizio sul debito spagnolo che, a questo punto, ha meno probabilità di essere ridotto a “junk”.

In evidenza il buon andamento di tutte le aste in Europa, con particolare rilevanza per quelle in Italia, che hanno permesso un ritorno dello Spread tra Bund e BTP Decennale in area 230. Buona anche la supply in campo corporate, con numerose nuove emissioni appartenenti soprattutto al comparto industriale.

### **Settimana Influenzata dal Thanksgiving Day e in parte dagli sviluppi geopolitici**

La settimana appena trascorsa ha avuto una valenza relativa in quanto il Week-end lungo del Giorno del Ringraziamento in America ha sottratto volumi ed operatività alla maggior parte dei mercati. Tornano però all'attenzione degli operatori alcune controversie di carattere geopolitico; da una parte il Nuovo Corso a Teheran ha permesso la negoziazione di un accordo, peraltro e per ora di sei mesi, con il resto del mondo, che mira ad un allentamento dell'embargo verso l'Iran in cambio di una serie di misure che dovrebbero servire ad incanalare l'attività nucleare dei persiani verso un utilizzo realmente orientato alla produzione di energia: quindi nessuno sviluppo di centrifughe di nuova generazione e arricchimento dell'uranio ad una gradazione non compatibile con usi bellici. Da una parte l'accordo ha suscitato l'ira di Israele e la perplessità da parte dei Repubblicani, ma dall'altra ha rasserenato il mood sui mercati e ha permesso un allentamento dei prezzi del greggio.

L'altro punto di riflessione è il riaccendersi delle schermaglie territoriali tra Cina e Giappone. E' un argomento che ciclicamente torna alla ribalta: questa volta l'oggetto del contendere è una parte di un corridoio aereo. Lo scontro tra le due diplomazie ha comportato il consueto Show-down, con spostamento di navi da guerra nel Pacific Rim e l'America che mostra i muscoli facendo transitare nello spazio aereo conteso un paio di B52 Stratofortress, per quanto disarmati, secondo quanto comunicato prontamente dal Pentagono. Però il Giappone ed i suoi indici non sembrano avere risentito più di tanto secondo gli analisti delle tensioni geopolitiche e si sono maggiormente concentrati sui dati emersi negli Stati Uniti, che hanno favorito l'ascesa del dollaro contro Yen e la conseguente performance positiva degli esportatori. I numeri pubblicati in settimana evidenziano come, dopo la netta accelerazione delle rilevazioni durante i mesi estivi, l'attività economica negli USA stia sostanzialmente tenendo, con l'effetto dello ShutDown che al momento non sembra aver prodotto danni devastanti ma con ancora alcune incertezze: gli ordini di beni durevoli, se osservate escludendo la componente aerospace, sembrano decisamente sottotono e sotto le attese. Positivo invece lo sviluppo delle vendite al dettaglio, nonostante alcuni dati di confidence

peggiori delle aspettative. Buone sensazioni sembrano invece provenire dal comparto Real Estate, che questa settimana ha pubblicato numeri che sembrano essere piuttosto positivi.

### **Labour Report in USA la prossima settimana**

La prossima settimana sarà caratterizzata da una nuova serie di dati che in questo momento rappresentano la rilevazione più importante per la Federal Reserve. Infatti, dopo la pubblicazione dei numeri relativi al Real Estate, l'attenzione degli investitori sarà rivolta soprattutto a quanto emergerà dal Labour Report che, come di consuetudine, verrà pubblicato il primo Venerdì del mese. Inoltre saranno pubblicate entrambe le versioni dell'Institute for Supply Management Index, manifatturiero e non, la spesa per costruzioni, le New Home Sales ed il Beige Book. Quest'ultimo, malgrado la costruzione fortemente aneddotica che lo contraddistingue, dovrebbe fornire un tassello aggiuntivo per la composizione del quadro relativo alla crescita economica utilizzata dalla FED per la determinazione delle proprie strategie. Chiuderà la settimana la pubblicazione dell'Indice di Confidenza pubblicato dall'Università del Michigan.

*Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario né configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore dell'articolo.*